



Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

Allegato "A" all'atto nr. 5/28
di Repertorio Dottor BRUNO PERAZZOLO
STATUTO

" INNESTI LAKETOURL E-BIKE."

ARTICOLO 1— DENOMINAZIONE

E' costituita una società a responsabilità limitata con la denominazione:

" INNESTI LAKETOURL E-BIKE ".

ARTICOLO 2— OGGETTO

La società ha per oggetto l'attività di noleggio di biciclette elettriche a pedalata assistita.

La Società potrà compiere qualsiasi operazione di carattere industriale, commerciale, finanziario (esclusa ogni offerta al pubblico) e comunque potrà compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale ed assumere interessenze e partecipazioni in altre società aventi oggetto analogo od affine al proprio, sia direttamente che indirettamente.

ARTICOLO 3— SEDE

La Società ha sede in GAVIRATE (VA) e potrà con deliberazione dell'assemblea istituire sedi secondarie in altre località nazionali.

ARTICOLO 4— DURATA

La durata della società è stabilita sino al 31 dicembre 2080.

ARTICOLO 5— CAPITALE

Il capitale sociale è di Euro 100.000,00 (centomila virgola zero zero). Possono essere conferiti tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica ed in particolare beni in natura, crediti, prestazioni d'opera o di servizi a favore della società.

Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del Codice Civile. Salvo il caso di cui all'articolo 2482 ter del Codice Civile, gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazione di nuova emissione a terzi, in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del Codice Civile.

Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, può essere omesso il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482 bis, comma 2 del Codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata.

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

La società potrà acquisire dai soci versamenti e finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, con o senza obbligo di rimborso, nel rispetto delle normative vigenti, con particolare riferimento a quelle che regolano la raccolta di risparmio tra il pubblico.

E' attribuita alla competenza dei soci l'emissione dei titoli di debito di cui all'articolo 2483 del Codice Civile.

ARTICOLO 6— DOMICILIAZIONE

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci e del revisore, se nominati, per i loro rapporti con la società, è quello comunicato da ciascuno alla società.

ARTICOLO 7— TRASFERIMENTO DELLE PARTECIPAZIONI PER ATTO TRA VIVI

Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi.

I trasferimenti delle partecipazioni sono soggetti alla seguente disciplina:

- l'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo;

- nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non avrà diritto di essere iscritto nel Registro Imprese, non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la società;

- in qualsiasi altro caso di trasferimento delle partecipazioni, ai soci regolarmente iscritti nel Registro Imprese spetta il diritto di prelazione per l'acquisto.

Pertanto il socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta a mezzo lettera raccomandata all'organo amministrativo; l'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo, entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata consegnata alle poste non oltre 60 (sessanta) giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo amministrativo;

b) la comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

formulata con le modalità indicate equivale a "invito a proporre". Pertanto il socio che effettua la comunicazione, dopo essere venuto a conoscenza della proposta contrattuale (ai sensi dell'articolo 1326 del Codice Civile) da parte del destinatario della denuncia, avrà la possibilità di non prestare il proprio consenso alla conclusione del contratto.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente.

Qualora il prezzo richiesto sia ritenuto eccessivo da uno qualsiasi dei soci che abbia manifestato nei termini e nelle forme di cui sopra la volontà di esercitare la prelazione, il prezzo della cessione sarà determinato dalle parti di comune accordo tra loro.

Qualora non fosse raggiunto alcun accordo, le parti provvederanno alla nomina di un unico esperto che stabilirà il prezzo di cessione con criteri equi ed obiettivi, sulla base di apposita aggiornata situazione patrimoniale in proporzione al patrimonio netto della società.

In caso di mancato accordo sulla nomina dell'unico esperto, esso sarà nominato dall'Ufficio Conciliatore del Registro delle Imprese di VARESE su richiesta della parte più diligente.

Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poiché tale è l'oggetto della proposta formulata dal socio offerente; qualora nessun socio intenda acquistare la partecipazione offerta ovvero il diritto sia esercitato solo per parte di essa, il socio offerente sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 (dieci) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci.

Qualora la prelazione non sia esercitata nei termini sopra indicati per la totalità della partecipazione offerta, il socio offerente, ove non intenda accettare l'esercizio della prelazione limitato ad una parte della partecipazione stessa, sarà libero di trasferire l'intera partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 10 (dieci) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei soci, ovvero, ove accetti l'esercizio della prelazione per parte della partecipazione offerta, potrà entro lo stesso termine di 10 (dieci) giorni trasferire tale parte di partecipazione al socio che ha esercitato la prelazione, alle condizioni che saranno concordate con lo stesso.

Ove il trasferimento al socio non si verifichi nel termine suindicato, il socio offerente dovrà nuovamente conformarsi alle disposizioni di questo articolo.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, occorrerà il preventivo consenso scritto di tutti i soci; in mancanza di tale consenso, troverà applicazione quanto disposto dal presente articolo in tema di inosservanza del diritto di prelazione.

Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dei soci.

Il gradimento potrà essere negato qualora l'acquirente non offra garanzie sufficienti in ordine alla propria capacità finanziaria e commerciale, o, per condizioni oggettive o per l'attività svolta, il suo ingresso in società possa risultare pregiudizievole per il perseguimento dell'oggetto sociale o confligente con gli interessi della società o degli altri soci.

L'Organo amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento.

I soci decidono con le maggioranze previste dall'articolo 31).

Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e comunicata all'Organo amministrativo.

L'Organo amministrativo dovrà comunicare, con lettera raccomandata, al socio la decisione sul gradimento, con possibilità di recesso ex articolo 2473 del Codice Civile.

Qualora entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento al socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione.

ARTICOLO 8— MORTE DEL SOCIO

Il trasferimento della partecipazione mortis causa, sia a titolo particolare che universale, è disciplinato dagli articoli 2284 e 2289 del Codice Civile.

La procedura prevista da detti articoli sarà applicata con le seguenti modifiche e precisazioni:

- la società potrà essere continuata, anche con uno, più o tutti gli eredi del defunto;
- per la determinazione del credito spettante ai successori in caso di liquidazione si applica il successivo articolo 10).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione saranno assunte dai soci con le maggioranze previste

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

dal successivo articolo 31, non computandosi la partecipazione appartenente al socio defunto.

ARTICOLO 9— RECESSO

Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto sociale;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede della società all'estero;
- f) l'eventuale eliminazione di una o più cause di recesso;
- g) il compimento di operazioni che comportino una sostanziale modifica dell'oggetto della società;
- h) il compimento di operazioni che determinino una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'articolo 2468, comma 4 del Codice Civile;
- i) l'aumento del capitale sociale mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti del Codice Civile, spetterà ai soci il diritto di recesso nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater del Codice Civile.

Il socio che intende recedere dalla società deve darne comunicazione all'Organo amministrativo mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

La raccomandata deve essere inviata entro 15 (quindici) giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro Assemblee Soci della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento.

Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della società.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro Imprese.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la società

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

Non sono previste specifiche ipotesi di esclusione del socio per giusta causa.

ARTICOLO 10— LIQUIDAZIONE DELLE

PARTECIPAZIONI Nelle ipotesi previste dai precedenti articoli 8) e 9), le partecipazioni saranno rimborsate al socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della società è determinato dall'Organo amministrativo, sentito il parere dei sindaci e del revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 9).

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della società ed alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri di cui sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'articolo 1349 del Codice Civile.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione.

Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi.

Qualora ciò non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente.

ARTICOLO 11— UNICO SOCIO

Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo socio o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 del Codice Civile.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

ARTICOLO 12 — SOGGEZIONE AD ATTIVITA' DI

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

DIREZIONE E CONTROLLO

La società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza nonché mediante iscrizione, a cura degli amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, comma 2 del Codice Civile.

ARTICOLO 13— AMMINISTRATORI

La società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei soci in sede della nomina:

- a) da un Amministratore Unico;
- b) da un Consiglio di Amministrazione composto da due o più membri, secondo il numero determinato dai soci al momento della nomina;
- c) da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Per Organo amministrativo si intende l'Amministratore Unico, oppure il Consiglio di Amministrazione, oppure l'insieme di Amministratori cui sia affidata congiuntamente o disgiuntamente l'amministrazione. Gli Amministratori possono essere anche non soci.

Si applica agli Amministratori il divieto di concorrenza di cui all'articolo 2390 del Codice Civile.

ARTICOLO 14 — DURATA DELLA CARICA, REVOCA, CESSAZIONE

Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai soci al momento della nomina.

Gli Amministratori sono rieleggibili. La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo amministrativo è stato ricostituito.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carica sino alla prossima assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, decade l'intero Consiglio di Amministrazione. Gli altri Consiglieri devono entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina del nuovo

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

Organo amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti o disgiunti, se per qualsiasi causa viene a cessare anche un solo Amministratore decadono tutti gli Amministratori. Gli altri Amministratori devono, entro 10 (dieci) giorni, sottoporre alla decisione dei soci la nomina di un nuovo Organo Amministrativo; nel frattempo possono compiere solo le operazioni di ordinaria amministrazione.

ARTICOLO 15— CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Qualora non vi abbiano provveduto i soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente. Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 16) possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta, o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purchè sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione da parte della maggioranza degli Amministratori.

Il procedimento deve concludersi entro 10 (dieci) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con tali procedure, sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni.

Le decisioni degli Amministratori devono essere trascritte senza indugio nel libro Assemblee Consiglio di Amministrazione. La relativa documentazione è conservata dalla società.

ARTICOLO 16 - ADUNANZE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

In caso di richiesta di due Amministratori, il Consiglio di Amministrazione deve deliberare in adunanza collegiale.

In questo caso il Presidente convoca il Consiglio di Amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché tutti gli Amministratori siano adeguatamente informati sulle materie da trattare.

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

La convocazione avviene mediante avviso spedito a tutti gli Amministratori, sindaci effettivi e revisori, se nominati, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno tre giorni prima dell'adunanza e, in caso di urgenza, almeno un giorno prima. Nell'avviso vengono fissati la data, il luogo e l'ora della riunione, nonché l'ordine del giorno.

Il Consiglio si raduna presso la sede sociale o anche altrove, purchè in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea. Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri ed i sindaci effettivi se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, se nominato, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, assunte con adunanza dello stesso, si richiede la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica; le deliberazioni sono prese con la maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità di voti, la proposta si intende respinta.

Delle deliberazioni della seduta si redigerà un verbale firmato dal Presidente e dal Segretario se nominato, che dovrà essere trascritto nel libro Assemblee Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO - 17 POTERI DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

L'Organo Amministrativo ha tutti i poteri per l'Amministrazione della società.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri ad un comitato esecutivo

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

composto da alcuni dei suoi componenti, ovvero ad uno o più dei suoi componenti, anche disgiuntamente. In questo caso si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, quinto e sesto dell'articolo 2381 del Codice Civile. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma del Codice Civile.

Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono tutti gli Amministratori.

ARTICOLO 18- RAPPRESENTANZA

L'Amministratore Unico ha la rappresentanza della società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, la rappresentanza della società spetta al Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, la rappresentanza della società spetta agli stessi congiuntamente o disgiuntamente, allo stesso modo in cui sono stati attribuiti in sede di nomina i poteri di amministrazione.

La rappresentanza della società spetta anche ai direttori, agli institori e ai procuratori, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

ARTICOLO 19- COMPENSI DEGLI AMMINISTRATORI Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un Comitato Esecutivo o di Consiglieri Delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina.

ARTICOLO 20 - ORGANO DI CONTROLLO

La società può nominare un Collegio Sindacale o il Revisore.

Il controllo della Società potrà essere affidato ad un singolo sindaco iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, secondo quanto previsto dalla normativa introdotta dall'art. 14 della Legge n. 183 del 12 novembre 2011, modificativa dell'art. 2477 del Codice Civile.

Nelle ipotesi previste dall'articolo 2477 del Codice Civile, la nomina

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

del Collegio Sindacale o del Sindaco Unico è obbligatoria.

ARTICOLO 21- COMPOSIZIONE E DURATA

Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi rieleggibili e di due supplenti. Il Presidente del Collegio è nominato dai soci, in occasione della nomina dello stesso collegio.

Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero di Giustizia.

I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per tre esercizi e decadono alla data della decisione dei soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.

La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha effetto nel momento in cui il Collegio è stato ricostituito.

ARTICOLO 22 - CAUSE DI INELEGGIBILITA' E DI DECADENZA

Nei casi di obbligatorietà della nomina, non possono essere nominati alla carica di sindaco, e se nominati decadono dall'ufficio, coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2399 del Codice Civile.

Per tutti i sindaci iscritti nei registri dei revisori contabili istituiti presso il Ministero di Giustizia, si applica il secondo comma dell'articolo 2399 del Codice Civile.

ARTICOLO 23- CESSAZIONE DALLA CARICA

I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con decisione dei soci. La decisione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla decisione dei soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica.

In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal sindaco più anziano di età.

ARTICOLO 24- COMPETENZE E DOVERI DEL COLLEGIO SINDACALE

Il Collegio sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis del Codice Civile ed esercita il controllo contabile sulla società.

Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, comma 1 del Codice Civile.

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel libro Assemblee del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I sindaci devono assistere alle adunanze delle assemblee dei soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del comitato Esecutivo.

Il Collegio dei sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 16 per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 25- DECISIONI DEI SOCI - ASSEMBLEE

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b) la nomina degli amministratori e la struttura dell'Organo Amministrativo;
- c) la nomina dei sindaci e del Presidente del Collegio sindacale o del revisore;
- d) le modificazioni dello statuto;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.

Non è necessaria la decisione dei soci che autorizzi l'acquisto da parte della società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della società nel Registro delle Imprese.

ARTICOLO 26- DIRITTO DI VOTO

Il diritto di voto spetta ai soci risultanti dal Registro Imprese.

Il voto del socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Il socio moroso non può partecipare alle decisioni dei soci.

ARTICOLO 27 - CONSULTAZIONE SCRITTA E CONSENSO ESPRESSO PER ISCRITTO

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

Salvo quanto previsto al successivo articolo 28) le decisioni dei soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli, purchè sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale come previsto al successivo articolo 31) del presente statuto.

Il procedimento deve concludersi entro trenta giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.

Le decisioni dei soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel libro Assemblee dei Soci.

ARTICOLO 28- ASSEMBLEA

Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 25) lettere d), e) ed t), nonché in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedono uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare. L'assemblea deve essere convocata dall'Organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal Collegio sindacale, se nominato, o anche da un socio.

L'assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, fatto pervenire agli aventi diritto al domicilio risultante Registro Imprese.

Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita;

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione.

Anche in mancanza di formale convocazione l'assemblea si reputa regolarmente costituita quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori e i sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento, viceversa se non partecipano personalmente all'assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della società, nella quale dichiarano di essere informati su tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

ARTICOLO 29- SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

L'assemblea è presieduta dall'Amministratore Unico, dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione) o dell'Amministratore più anziano di età (nel caso di nomina di più amministratori con poteri disgiunti o congiunti). In caso di assenza o di impedimento di questi, l'assemblea è presieduta dalla persona designata dagli intervenuti.

Spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'assemblea ed accertare e proclamare i risultati delle votazioni.

L'assemblea dei soci può svolgersi anche in più luoghi, audio e o video collegati e ciò alle stesse condizioni, già previste dall'articolo 16).

ARTICOLO 30- DELEGHE

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta, che deve essere conservata dalla società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

ARTICOLO 31- QUORUM COSTITUTIVI E DELIBERATIVI

L'assemblea delibera con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale. Nei casi previsti dalle lettere d), e) ed f) del precedente articolo 25) è comunque

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

richiesto il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno i due terzi del capitale sociale.

Anche nel caso di decisione dei soci assunta con consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto, le decisioni sono prese con il voto favorevole dei soci che rappresentino le medesime maggioranze succitate.

Per introdurre i diritti attribuiti ai singoli soci, per modificarli o sopprimerli, ai sensi del terzo comma dell'articolo 2468 del Codice Civile è necessario il consenso di tutti i soci.

ARTICOLO 32- BILANCIO E UTILI

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

Gli utili netti risultanti dal bilancio, dedotto almeno il 5% (cinque per cento) da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale, verranno ripartiti tra i soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione dei soci.

Il bilancio deve essere approvato dai soci entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze relative alla struttura e all'oggetto della società, lo richiedano, l'assemblea che delibera circa l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio.

ARTICOLO 33- SCIOGLIMENTO E LIQUIDAZIONE

Addivenendosi in qualsiasi tempo, per qualsiasi causa allo scioglimento della società, l'assemblea stabilirà le norme per la liquidazione, per la nomina dei liquidatori o del liquidatore, e la determinazione delle loro facoltà e del loro compenso.

ARTICOLO 34- CLAUSOLA COMPROMISSORIA

Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente dei Tributaristi ANCOT di VARESE.

La sede del Collegio arbitrale sarà presso il domicilio arbitrale.

Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n. 5.

ARTICOLO 35- RINVIO

Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia.

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it





Dott.ssa ENRICHETTA TROISI

CONSULENZA AZIENDALE E CONTRATTUALE
SOCIETA' COMMERCIALI - ENTI NO PROFIT - ASSOCIAZIONI SPORTIVE E SOCIETA' SPORTIVE
MEDIATORE CIVILE E COMMERCIALE DI PRONTI A CONCILIARE
SERVIZIO C.A.F.
TRIBUTARISTA EX LEGGE 04/2013
CERTIFICATO UNI 11511:2013

F.TI ONOFRIO MAURO
ORTONI RICCARDO
DANAILOV NATANAIL DANAILOV
D'ALESSIO SHARON
BRUNO PERAZZOLO NOTAIO (SIGILLO)

Sede attività: Via S. Arcangelo Michele 13/B
21100 VARESE - ITALIA
Cell. 338- 3514665 - Fax 0332-1500108 Tel 0332-806018
e-mail: troisienrichetta@troisistudio.it

